

CH-3003 Berna

A

- tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari
- tutte le società di audit disciplinate dalla legge sulle banche e da quella sulle borse

Riferimento: stj

Contatto: Jacqueline Stalder

Telefono diretto: +41 32 327 93 39

E-mail: jacqueline.stalder@finma.ch

Berna, 2 giugno 2009

Comunicazione FINMA 2 (2009)

Garanzia dei depositi – Aggiornamento dell'elenco delle FAQ

Gentili signore, egregi signori,

ai sensi dell'art. 37b cpv. 5 LBCR, le banche e i commercianti di valori mobiliari devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 % dei loro depositi privilegiati. La FINMA è autorizzata a concedere deroghe in casi giustificati.

Sulla base delle domande di deroga pervenute, la FINMA ha stabilito una prassi e deciso i seguenti principi, in parte applicabili a tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari, in parte applicabili soltanto agli istituti che richiedono una deroga. L'elenco delle FAQ è stato quindi aggiornato (<http://www.finma.ch/i/faq/beaufsichtigte/pagine/faq-einlagensicherung.aspx>).

Computabilità generale

- I crediti nei confronti di banche, commercianti di valori immobiliari e imprese di assicurazioni sottoposti alla vigilanza della FINMA possono essere presi in considerazione come copertura dei depositi privilegiati, indipendentemente dalle eventuali garanzie, purché che si tratti di averi o investimenti. In generale non possono essere considerati come copertura i crediti nei confronti di società di gruppo ed di società collegate conformemente alla Circ.-FINMA 2008/2 Contabilità – banche.

Computabilità su richiesta di deroga

Le seguenti deroghe possono essere concesse **su richiesta** a determinate condizioni:

- I depositi privilegiati devono essere coperti soltanto al 100 % a condizione che la copertura sia disponibile sotto forma di mezzi liquidi depositati in Svizzera, averi esigibili entro tre mesi presso banche, commercianti di valori mobiliari e imprese di assicurazione svizzeri, presso la BNS e la Posta Svizzera o titoli del mercato monetario con una durata residua di massimo tre mesi.
- I crediti nei confronti di case madri svizzere con statuto bancario possono essere considerati come copertura, se la casa madre conferma per iscritto di poter coprire nella misura del 125 % con attivi situati in Svizzera i depositi privilegiati della società affiliata che quest'ultima non è in grado di coprire.
- Le operazioni di leasing nei confronti di clienti con sede o domicilio in Svizzera sono ammesse come copertura tuttavia, secondo le tipologie dei leasing, i depositi privilegiati devono essere coperti da tali operazioni per almeno il 250 %.
- I crediti nei confronti di banche estere che non appartengono allo stesso gruppo possono essere considerati come copertura a condizione che sussista una diversificazione sufficiente e che la durata residua dei crediti sia pari a massimo tre mesi. A seconda della diversificazione, i depositi privilegiati devono essere coperti da tali crediti per almeno il 250 %.
- I depositi privilegiati presso le filiali estere possono essere esonerati dall'obbligo di copertura se sono già coperti da una garanzia dei depositi locale equivalente nel rispettivo paese e/o devono essere garantiti ai sensi del diritto locale nel rispettivo paese. L'istituto che richiede tale deroga deve provare l'equivalenza della copertura.

In caso di cambiamenti delle condizioni quadro, la FINMA si riserva il diritto di modificare la sua prassi di interpretazione dell'art. 37b cpv. 5 LBCR.

Cordiali saluti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Banche / Intermediari finanziari

Kurt Bucher

Jacqueline Stalder